


Policy Whistleblowing



Indice

1	Scopo.....	3
2	Campo di applicazione	3
3	Definizioni	3
4	Riferimenti.....	3
5	Modalità Operative	4
5.1	Tipologia di segnalazione	4
5.2	Gestione delle segnalazioni.....	4
5.3	Stati segnalazione.....	4
5.4	Principi da rispettare	4
5.5	Protezione dei Whistleblower	5
5.6	Processo di gestione delle segnalazioni – Comitato etico.....	5
5.7	Obblighi di Riservatezza, Trattamento dei Dati e Documentazione	5

1 Scopo

Lo scopo del presente documento di policy è quello di descrivere come vengono gestite le segnalazioni di comportamenti illeciti o irregolari in conformità al Decreto Legislativo 10 Marzo 2023, n. 24 (Decreto Whistleblowing), fornendo indicazioni chiare ai segnalanti (di seguito Whistleblower) sul portale da utilizzare e sulle modalità per effettuare le segnalazioni in modo sicuro e riservato.

2 Campo di applicazione

Il presente documento di policy si applica a tutti i dipendenti, collaboratori e soggetti terzi che operano o collaborano con l'Organizzazione.

3 Definizioni

Decreto Whistleblowing: il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recepisce la Direttiva UE 2019/1937 e introduce disposizioni volte a tutelare chi segnala violazioni di leggi, regolamenti o principi etici commesse all'interno di un'organizzazione, pubblica o privata. La norma stabilisce l'obbligo di adottare canali di segnalazione sicuri e riservati, garantisce la protezione del segnalante contro eventuali ritorsioni e promuove la trasparenza e la prevenzione di illeciti nei contesti organizzativi.

Whistleblower: soggetto che segnala un illecito.

Comitato etico: organo consultivo e di controllo che opera in modo riservato per garantire il rispetto dei principi etici, delle normative e delle politiche aziendali, incluso il codice etico. Il comitato etico è incaricato di ricevere e analizzare le segnalazioni di illeciti o violazioni, assicurando la protezione dell'identità del Whistleblower e la riservatezza delle informazioni trattate.

4 Riferimenti

Direttiva (UE) 2019/1937 – Protezione efficace delle persone che segnalano informazioni acquisite in ambito professionale sulle violazioni delle normative nazionali e/o dell'Unione Europea.

Decreto Legislativo 10 Marzo 2023, n. 24 – Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 relativa alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto all'interno dell'Unione Europea.

Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231 – Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e adozione dei modelli organizzativi.

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e libera circolazione di tali dati.

5 Modalità Operative

5.1 Tipologia di segnalazione

Segnalazione interna

La segnalazione viene presentata attraverso una piattaforma dedicata, accessibile dal portale aziendale. Questa piattaforma garantisce l’anonimato della persona segnalante, di quella coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, oltre al contenuto e alla relativa documentazione.

5.2 Gestione delle segnalazioni

Il whistleblower può utilizzare il seguente portale per inviare una segnalazione:

Portale aziendale dedicato

Le segnalazioni possono essere inviate tramite l’apposita sezione (Whistleblowing) presente sul sito ufficiale dell’Organizzazione, accessibile all’indirizzo (kiranet.it).

Quando viene creata una segnalazione, si crea un codice univoco che serve al Whistleblower per controllare lo stato della segnalazione.

5.3 Stati segnalazione

- Nuova;
- Presa in carico;
- Chiusa.

5.4 Principi da rispettare

Per garantire l’efficacia del processo:

- Le segnalazioni devono essere fatte in buona fede e basarsi su fatti concreti.

- È vietato inviare segnalazioni false o diffamatorie.
- La riservatezza del Whistleblower e dei soggetti coinvolti sarà sempre garantita.

5.5 Protezione dei Whistleblower

La procedura garantisce che:

- I Whistleblower non siano soggetti a ritorsioni, discriminazioni o penalizzazioni.
- Le segnalazioni siano anonime.

5.6 Processo di gestione delle segnalazioni – Comitato etico

Il comitato etico procederà con le seguenti fasi:

- Ricezione della segnalazione.
- Valutazione preliminare: dopo aver ricevuto la segnalazione, ne esamina il contenuto e valuta se sia necessario contestualizzarla attraverso un approfondimento iniziale o avviare direttamente la fase di valutazione e indagine interna.
- Avviso di ricevimento al Whistleblower.

5.7 Obblighi di Riservatezza, Trattamento dei Dati e Documentazione

Tra i temi affrontati nel decreto 24/2023 si fa riferimento anche a:

- **Obbligo di riservatezza** (art. 12): le segnalazioni non possono essere usate oltre quanto necessario per dare seguito alle stesse, e l'identità della persona segnalante non può essere direttamente o indirettamente rivelata senza il consenso della stessa.
- **Trattamento dati personali** (art. 13): ogni trattamento, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
- **Avviso di ricevimento al Whistleblower**: (art.5) presa in carico della segnalazione entro 7gg.
- **Conservazione della documentazione sulle segnalazioni** (art. 14): deve essere sempre conservata per il tempo necessario al trattamento della segnalazione, e comunque non oltre i 5 anni dalla comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.